

**Criteria di selezione per la formazione del
Piano triennale 2007-2009 degli interventi di edilizia scolastica
ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23**

1 - Premessa

L'art. 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; il 50% di tali risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali; viene disposto inoltre che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali interessati concorrano in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi.

Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "Patto per la sicurezza" tra Ministero della Pubblica Istruzione, Regione ed Ente locale.

Per la particolare importanza che riveste la sicurezza dell'utenza scolastica, l'intera somma assegnata alla Regione Toscana sarà destinata al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali.

2 - Finalità

In applicazione di quanto citato in premessa il presente documento definisce criteri e modalità per la concessione e l'utilizzo delle risorse finanziarie che lo Stato e la Regione Toscana hanno stanziato a favore degli Enti Locali per la predisposizione del 4° Piano generale triennale 2007-2009 delle opere di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3 - Disponibilità finanziaria

Il Ministro della Pubblica Istruzione con Decreto 16 luglio 2007 ha assegnato alla Regione Toscana le seguenti somme: euro 3.171.468,00 per l'anno 2007 ed Euro 5.985.891,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Sulla base di tali assegnazioni ed in virtù di quanto precedentemente esposto, per il triennio 2007-2009 verranno finanziate opere di edilizia scolastica fino ad un ammontare di Euro 45.429.750,00.

4 - Tipologie di intervento

Possono essere finanziati gli interventi di edilizia scolastica su edifici di competenza degli Enti locali secondo le seguenti categorie:

- la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire ad uso scolastico;
- le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- la riconversione a fini scolastici di edifici adibiti ad altre destinazioni di uso o la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altri tipi di scuola.

5 - Individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento statale e regionale

Sono ammissibili al cofinanziamento statale e regionale gli interventi proposti da Enti locali per le scuole di loro competenza (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado), a condizione che:

- siano proprietari degli edifici o delle aree per i quali richiedono il cofinanziamento pubblico, ovvero abbiano titolo per il loro godimento per un periodo non inferiore a venti anni a partire dalla data di assegnazione del contributo;
- sia stato approvato il progetto di livello definitivo ai sensi della vigente disciplina in materia di appalti pubblici e l'intervento sia inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.;
- siano unitari o suddivisi in lotti aventi caratteristiche di autonoma funzionalità;
- siano riferiti a edifici scolastici ricompresi nel Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche;

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi che debbano ancora essere realizzati alla data di approvazione del Piano annuale.

Sono ammissibili gli interventi di nuova costruzione o di ricostruzione in un sedime diverso da quello su cui insiste l'edificio scolastico, allorquando sia dimostrata la non convenienza tecnico economica alla messa a norma dell'edificio esistente.

6 – Determinazione della graduatoria

Gli interventi di cui al punto 1, ammissibili a norma del punto 5, vengono ordinati in forma di graduatoria, fino ad un massimo di **100 punti**, in base all'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) FINALITÀ DELL'INTERVENTO – (massimo 45 punti)

1. adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, con riferimento a: impianti elettrici, impianti termici, impianti idrosanitari e impianti antincendio = punti 15
2. adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, a seguito di adeguamento delle strutture statiche dell'edificio alla normativa antisismica = punti 15
3. eliminazione dei rischi correlati alla presenza di amianto = punti 10
4. adeguare la struttura al superamento delle barriere architettoniche e localizzative: formazione rampe, realizzazione impianto ascensore e/o montascale, realizzazione servizi igienici per portatori di handicap = punti 5

b) LIVELLO DI PROGETTAZIONE – (10 punti)

- Progetto definitivo = punti 0
- Progetto esecutivo = punti 10

c) PUNTEGGI AGGIUNTIVI – (45 punti)

- adempiere alle prescrizioni degli organismi di vigilanza (ASL, VV.F. ecc.) = punti 20
- Inserimento nel database dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica del patrimonio edilizio scolastico dell'Ente locale richiedente = punti 5
- Comuni montani o parzialmente montani = punti 5
- Criterio di rotazione dei cofinanziamenti: il soggetto richiedente non ha mai ottenuto nessun precedente finanziamento per l'edilizia scolastica a far data dall'operatività della legge n. 23/1996= punti 5
- L'intervento si inserisce in un plesso scolastico unitario formato da più ordini di scuole =punti 5
- L'intervento non prevede ulteriori lotti funzionali = punto 5.

I vari punteggi aggiuntivi possono essere sommati per ciascun intervento.

Nell'attribuzione dei contributi si stabilisce:

a) – di operare una ripartizione territoriale che ammetta a finanziamento almeno un progetto per provincia;

b) – che comuni e province che intendono presentare più di un progetto ne indichino le priorità.

I contributi saranno concessi fino a esaurimento dei fondi disponibili in funzione delle richieste pervenute.

In caso di esaurimento dei fondi, il contributo relativo all'ultima domanda rientrante parzialmente nell'importo dei fondi assegnato all'ambito tematico di riferimento, verrà eventualmente concesso in misura ridotta.

7 - Procedure per la gestione e l'erogazione dei cofinanziamenti pubblici

7.1 Caratteristiche del contributo

Il cofinanziamento derivante dalle risorse regionali e dal contributo statale di cui all'art. 1, comma 625 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), viene concesso nella misura di 2/3 della spesa ammissibile.

Per la quota di cofinanziamento a carico dell'Ente locale non sono utilizzabili altri contributi pubblici concessi per la medesima finalità e opera.

7.2 Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente alle voci di costo desumibili dal quadro tecnico economico dell'intervento predisposto in conformità alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici. Non sono viceversa ammissibili i costi dei lavori eseguiti in amministrazione diretta (approvvigionamento di materiali, di mezzi d'opera e di prestazioni di lavoro) se non documentati da apposite fatture.

7.3 Modalità di accesso al contributo

Gli Enti interessati presentano domanda di finanziamento alla Regione Toscana, Direzione Generale delle politiche formative, beni e attività culturali, Settore Istruzione e Educazione, Piazza della Libertà n. 16, 50129 Firenze, allegando alla medesima:

- a) una relazione sintetica che descriva gli aspetti essenziali dell'intervento;
- b) l'eventuale atto di sospensione delle attività didattiche, a seguito di provvedimenti degli organismi di vigilanza, nell'edificio oggetto della richiesta di intervento;
- c) l'indicazione dello stato della progettazione dell'intervento edilizio (riportare gli estremi dell'atto di approvazione);
- d) una dichiarazione di compartecipazione economica della quota di 1/3, del costo totale dell'intervento, a carico dell'Ente locale con l'indicazione delle modalità di copertura finanziaria;
- e) una dichiarazione sulla congruità della spesa;
- f) la delega alla Regione Toscana per la sottoscrizione del "Patto per la sicurezza" con il Ministero della Pubblica Istruzione come previsto dal comma 625, art. 1, della legge n. 299/2006 (legge finanziaria 2007) e dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 16 luglio 2007.

7.4 Procedure per l'erogazione del contributo

I finanziamenti sono attribuiti con apposito atto del Dirigente del Settore Istruzione ed Educazione.

Le erogazioni dei finanziamenti avvengono con Nota di liquidazione del Dirigente del Settore Educazione e Istruzione il quale, a seguito di domanda dell'ente assegnatario, da inviare al Settore Educazione e Istruzione, valutata la congruità della medesima ne dispone il pagamento. Le medesime saranno per il 50% sulla quota a carico dello Stato e per il 50% sulla quota a carico della Regione Toscana.

La prima erogazione, pari al 20% della somma ammessa a contributo, può avvenire successivamente all'appalto dei lavori, il recupero di detta anticipazione avverrà sui successivi stati di avanzamento.

Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell'80% della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di approvazione di stati di avanzamento lavori, approvati con atto dirigenziale. Il saldo del finanziamento è erogato a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante e della verifica da parte del Settore Istruzione e educazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe dell'edilizia scolastica ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 23/96.

Nei casi in cui a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o del Collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risultasse una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la struttura regionale competente provvederà a rideterminare la somma ammessa a contributo ricalcolando le percentuali a carico dello Stato e della Regione e rendendo disponibili le somme non ancora erogate per ulteriori finanziamenti.

7.5 Verifiche

E' fatta salva la facoltà della Regione Toscana di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alle verifiche della regolare esecuzione delle opere, nonché della loro conformità al progetto presentato, del rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e di quant'altro possa risultare per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 3 anni successivi alla fine dei lavori.

La preventiva approvazione degli interventi ammessi a contributo e la successiva erogazione a seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione, non coinvolgono l'Amministrazione Regionale nelle responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi, previste dalla normativa vigente, per l'edilizia scolastica e per l'approvazione dei progetti, modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori di costruzione, manutenzione e adeguamenti normativi, che rimangono di esclusiva competenza degli enti beneficiari dei contributi.

7.6 Termini temporali, prescrizioni e vincoli

Qualora i lavori non siano iniziati entro 12 mesi dalla comunicazione di avvenuto finanziamento di cui all'articolo 6, con provvedimento Dirigenziale, della struttura regionale competente, viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento.

Gli Enti locali sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale degli appalti dati statistici e conoscitivi sulle forme e sull'esito dell'Appalto nonché sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli Enti sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro due anni dalla data di inizio lavori, il provvedimento di approvazione del Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo. Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente del Settore Educazione e Istruzione si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il termine previsto al comma precedente può essere prorogato, per gravi motivi, con provvedimento del Dirigente del Settore Educazione e Istruzione.

Gli amministratori e i funzionari degli Enti assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico e si impegnano a mantenere la destinazione d'uso del bene finanziato per un periodo minimo di dieci anni.

Eventuali maggiori oneri per la realizzazione dell'intervento saranno a carico degli enti locali, che ne cureranno la copertura con fondi propri.